

## Osservazioni allo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (AG286)

### **Audizione Commissione Giustizia Camera dei deputati del 28.09.2021**

#### **PREMESSA**

Prima di tutto un doveroso ringraziamento al Presidente ed alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati per l'invito che mi è stato rivolto a confrontarsi sullo schema di decreto legislativo teso ad armonizzare l'ordinamento nazionale alla Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, con la quale le Istituzioni eurounitarie hanno intestato in capo agli Stati membri obblighi di penalizzazione di condotte, *lato sensu*, riciclatorie, stante la chiara dimensione transnazionale del fenomeno criminale che si intende contrastare.

Poiché, come noto, la normativa penale italiana già si contraddistingue per una *pluralità* di figure criminose che, pur disseminate in più disposizioni incriminatrici, riescono cumulativamente ad esaurire la nozione eurounitaria di riciclaggio (artt. 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter.1* c.p.), l'Assemblea parlamentare è oggi chiamata ad un intervento meramente settoriale, diretto, cioè, a smussare gli spigoli della disciplina interna, là dove la stessa non collimi con quella comunitaria.

Ciò nondimeno, la preesistenza di fattispecie già in grado di soddisfare, in massima parte, le istanze del Legislatore europeo non deve indurre quello domestico ad un atteggiamento di *self restraint* "legiferativo", quanto piuttosto a sfruttare appieno quella che qui si presenta come un'occasione propizia per tentare di dar, finalmente, vita a quel *coordinamento* tra reati stratificatisi nel tempo in assenza di un progetto di politica criminale unitario e di realizzare quel *potenziamento* nella lotta all'infiltrazione della criminalità organizzata (e del terrorismo) nell'economia legale, che rimane talvolta oscurata da una prassi applicativa inutilmente estensiva, in via esegetica, della tipicità delle norme in esame.

Come si può facilmente apprezzare leggendo le Carte sovranazionali in materia (*Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato* del 1990; *Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale* del 2000), la stessa Direttiva n. 2018/1673 (considerando 1) ed i lavori parlamentari che hanno anticipato la L. n. 186/2014 introduttiva del delitto di autoriciclaggio, l'attenzione degli organi legislativi rispetto al fenomeno riciclatorio è da sempre concentrata sulla necessità di preservare il mercato lecito dall'"inquinamento" proveniente dalla criminalità organizzata, pericoloso non soltanto per gli effetti distorsivi che da questo discendono sulla concorrenza ma anche per il rafforzamento che ne deriva al potere economico mafioso, che, a sua volta, si riflette sulla capacità del crimine organizzato di assumere il controllo del territorio.

Non sfugge, tuttavia, come nel passaggio dalla *law in the books* alla *law in action*, la *ratio legis* che continua ad essere a fondamento delle fattispecie riciclatorie ha, non di rado, ceduto il passo a contingenze criminali dal disvalore tenue ed "altro" rispetto all'ontologico legame che avvince i delitti in parola alla protezione di interessi economici. Con la conseguenza di imprimere una curva applicativa *deviante* rispetto a quella che dovrebbe essere delineata e perseguita in un contesto legislativo sovranazionale (si pensi, per esemplificare, all'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale che sussume entro il disposto dell'art. 648 *bis* c.p. la condotta di *sostituzione della targa di un autoveicolo*, oggetto materiale di un furto; oppure quella di *mero deposito dei proventi criminali su una carta prepagata*, anch'essa destinata ad essere qualificata come riciclatoria, senza un accurato riscontro della sua reale attitudine decettiva).

Ecco la ragione per cui, una volta formulate talune osservazioni critiche sulle più significative determinazioni assunte dal Governo – siano esse necessitate dalla ottemperanza alla prescrizioni del Legislatore eurounitario, siano esse la risultante dell'esercizio di un potere discrezionale non del tutto compromesso – la nostra interlocuzione si porrà come primario obiettivo quello di suggerire l'adozione di taluni accorgimenti di agile recepimento, che siano, per un verso, funzionali a rinsaldare il collegamento tra i delitti di riciclaggio e la tutela di interessi a carattere economico e, per l'altro, a licenziare un testo privo di antinomie, fonti di irragionevolezza e di incertezze applicative.

## ANALISI DELLE DISPOSIZIONI PRINCIPALI

### a) SULL'ATTUAZIONE DELL'ART. 2, PAR. 1

Nella necessità di conformarsi alla ampia nozione di “*attività criminosa*” accolta dalla Direttiva (art. 2, n. 1, dir. 2018/1673) si procede all'estensione del novero dei reato-presupposto, ricomprendendovi anche i *delitti colposi* e le *contravvenzioni* [art. 1, co. 1, lett. c), n. 3; art. 1, co.1, lett. d), n. 1; art. 1, co.1, lett. f), n.1], con il risultato che, oggi, le risorse illecite acquisite dal ricettatore (art. 648 c.p.) o dissimulate dal riciclatore (art. 648 *bis* c.p.) oppure, ancora, reimpiegate in circuiti economici leciti (artt. 648 *ter* e 648 *ter.1* c.p.) potranno rinvenire la propria fonte anche in un illecito penale *non* sorretto dalla volontà criminosa o di modesta consistenza offensiva.

Al netto dell'adempimento di un obbligo, ancor più impellente stante la comunicazione dell'avvio, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 T.F.U.E., mi pare che tale interpolazione faccia giustizia di una duplice incongruenza *letterale-sistematica* che affligge le previsioni vigenti.

La prima: l'ambiguità del riferimento al “delitto” quale *presupposto positivo* per la configurazione della fattispecie, quando il *presupposto negativo* (la vera e propria clausola di riserva) è indicato dal termine “reato”, oltre alla coesistenza di altre disposizioni (artt. 47/1, 59/4 c.p.) nelle quali “delitto” viene comunemente inteso in senso atecnico e generico di “reato”. E, quanto alla ricettazione, l'esigenza sistematica di una nitida differenziazione con la contravvenzione dell'*incauto acquisto*, che si fondi in via esclusiva sull'elemento soggettivo (dolo – anche eventuale – per il 648 c.p. e colpa per il 712 c.p.), quale che sia la provenienza della cosa da delitto o da contravvenzione, per evitare la confusione di un indebito *mixtum* tra dolo e colpa nell'*incauto acquisto* a seconda che la cosa provenga da contravvenzione (in tal caso anche dolo in assenza della “copertura” offerta dal 648 c.p.) o da delitto (ed allora soltanto colpa).

La seconda: la già prevista estensione anche ai *delitti colposi* della ricettazione (art. 648 c.p.) e dell'impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.) da un lato, e la contraria, espressa, limitazione degli artt. 648 *bis* e 648 *ter.1* c.p. ai soli delitti “*non colposi*”.

Come corollario all'ampliamento della platea dei reati-fonte si prevede, condivisibilmente, che ciascuna delle fattispecie interessate sia corredata da un'apposita *circostanza attenuante indipendente*, in ragione del minor disvalore che il reato-presupposto esprime quando si sostanzia in una contravvenzione piuttosto che in un delitto [art. 1, co.1, lett. c), n. 1; art. 1, co.1, lett. d), n. 2; art. 1, co.1, lett. e), n.1; art. 1, co.1, lett. f), n.2]. Regime sanzionatorio che resta, invece, invariato nel caso in cui si tratti di delitto, ancorché colposo; in quest'ultima evenienza, come è ovvio, resta ferma la necessità che il giudice si conformi al parametro commisurativo indicato dall'art. 133, n. 3), c.p.

## b) SULLA SCELTA DI NON ATTUARE L'ART. 3, PAR. 2

Da salutare con favore, poi, anche la decisione di non procedere, nell'esercizio della propria discrezionalità domestica, alla criminalizzazione delle condotte riciclatorie nella variante *colposa* (art. 3, par. 2, dir. 2018/1673). Il che equivale a dire che, una volta entrato in vigore il decreto legislativo, rimarrà immutata la pretesa ordinamentale della necessità, quanto al momento rappresentativo dell'elemento psicologico, che il prevenuto sia consapevole della provenienza illecita dei beni riciclati.

Ebbene, la volontà legislativa di non inasprire, *in parte qua*, il regime penale, oltre a porsi in linea con gli arresti della Suprema Corte, che rintracciano nella componente dolosa (pur spingendosi sino alle soglie del dolo eventuale) un elemento ricorrente tra le fattispecie riciclatorie e financo *dirimente* rispetto ad altri illeciti penali contigui, si dimostra funzionale allo scopo di intercettare e reprimere quelle manifestazioni di riciclaggio che, in quanto dolose, esprimono un pericolo per l'oggettività giuridica *concreto* e, verosimilmente, *non occasionale* dal punto di vista criminologico. Al contrario, l'estensione del divieto penale anche a contegni di lecito-vestizione di natura soltanto *colposa* avrebbe sortito come effetto quello di un rigore repressivo non giustificato da una più proficua realizzazione degli obiettivi di politica criminale: lo stesso giudizio di rimproverabilità dell'agente per non aver previsto ed evitato il fatto, sia pure prevedibile ed evitabile, è plasticamente emblematico di una tendenziale episodicità della condotta, che mal si staglia sul fenomeno del riciclaggio.

## c) SULLA SCELTA DI NON TRASPORRE L' ART. 6, PAR. 1, LETT. a) e b)

Opportuna appare anche la scelta di non riprodurre a livello nazionale, se non per colmare un vuoto di tutela presente all'interno del solo art. 648 c.p., la circostanza aggravante vincolata di cui all'art. 6, par. 1, lett. b) della Direttiva, che prevede un irrigidimento sanzionatorio nel caso in cui il reato sia stato commesso *nell'esercizio di un'attività professionale*.

Con riferimento a tale ipotesi è, infatti, sufficiente rilevare come essa sia già espressamente contemplata dalle norme incriminatrici del riciclaggio, dell'impiego e dell'autoriciclaggio, di talché, come si accennava, per adeguarsi all'ordinamento sovranazionale, non v'era che da inserire la medesima previsione nell'ambito del delitto di ricettazione.

Più articolato, invero, si fa il ragionamento con riguardo alla mancata introduzione dell'aggravante tipizzata al par. 1, lett. a) della Direttiva e finalizzata ad adeguare la risposta sanzionatoria alle ipotesi in cui il reato sia stato realizzato *nell'ambito di un'organizzazione criminale*, in linea con quanto stabilito dalla Decisione quadro 2008/841/GAI.

In proposito, il mancato recepimento della Direttiva trova causa – così si legge nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo oggetto della presente audizione – nel presidio già assicurato, nell'ordinamento penale nazionale, dalle fattispecie associative di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p., le quali, ben potendo concorrere con quelle a contenuto riciclatorio, assolverebbero alla proclamata (come essenziale) funzione di garantire un trattamento punitivo proporzionato alla gravità del riciclaggio che si consumi nel contesto di un gruppo criminale organizzato.

V'è, però, da rilevare come il tema dei rapporti intercorrenti tra i reati di associazione per delinquere e di stampo mafioso e le fattispecie riciclatorie non si possa, in realtà, liquidare nei termini semplicistici con cui è stato affrontato, dovendosi il legislatore fattivamente confrontare con la *clausola di riserva* stabilita in favore dell'autore (o concorrente) del reato-presupposto e richiamata sia dall'art. 648 *bis* c.p. che dall'art. 648 *ter* c.p.

Un'analisi meno sommaria della questione impone, infatti, di distinguere a seconda che l'oggetto materiale della condotta di riciclaggio/reimpiego si identifichi in *utilità economiche segnatamente riferibili ai singoli delitti-scopo* o, piuttosto, in utilità genericamente riferibili alla associazione in quanto tale e, pertanto, qualificabili come provento del delitto di cui agli artt. 416-416 *bis* c.p.

Se, infatti, si versa nella prima delle due ipotesi sopra richiamate, gli associati *diversi* dall'autore del reato-presupposto (e, cioè, dall'autore del delitto-scopo) ben potranno rispondere delle fattispecie di cui agli artt. 648 *bis* e *ter* c.p., non operando nei loro confronti la clausola di riserva, che fa leva, come si sa, sulla *terzietà* del riciclatore rispetto a colui al quale è addebitabile l'ante-fatto già realizzatosi.

Non altrettanto può dirsi qualora le risorse di genesi criminale figurino come provento dell'associazione in sé e per sé considerata: in tal caso gli associati, giacché autori del reato-presupposto, non potranno essere ritenuti responsabili dei delitti di cui agli artt. 648 *bis* o 648 *ter* c.p., beneficiando costoro della clausola di riserva tradizionalmente conosciuta come *privilegio dell'autoriciclaggio*.

Il precipitato di questo ragionamento, autorevolmente sostenuto anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2014, n. 25191), è sotto gli occhi di tutti: *non* vi può essere concorso tra artt. 416 o 416 *bis* c.p. ed artt. 648 *bis* o 648 *ter* c.p., quando l'oggetto materiale del riciclaggio coincida con l'oggetto materiale pervenuto all'organizzazione criminale attraverso una o più condotte di cui può ritenersi responsabile ciascuno degli associati e, quindi, in ultima analisi, l'associazione nel suo complesso.

Non è, peraltro, affatto scontato che questo *deficit* sanzionatorio possa essere recuperato attraverso la nuova fattispecie dell'autoriciclaggio. E ciò per un *duplice* ordine di ragioni.

Anzitutto, perché, la condotta autoriciclatoria presenta tratti di originalità che non la rendono perfettamente sovrapponibile al riciclaggio o al reimpiego: basti pensare a quella sincretistica tripartizione dei predicati verbali che contraddistingue il primo comma (*impiegare, sostituire, convertire*) e alla latitudine delle macroaree verso cui gli stessi devono indirizzarsi (attività *economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative*). Non è detto, dunque, che ciò che *non* può essere punito ex artt. 648 *bis* e 648 *ter* c.p. confluisca automaticamente nell'art. 648 *ter*.1 c.p.

In secondo luogo, perché la tipicità dell'autoriciclaggio rischia di interferire, confliggendo, con la c.d. *aggravante economica* dell'art. 416 *bis* c.p. (art. 416 *bis*, comma 6, c.p.), che già prevede un aumento della pena da un terzo alla metà quando "*le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti*", e che è destinata a prevalere sulla fattispecie autonoma in virtù dell'art. 84, comma 1, c.p. ("*Le disposizioni degli articoli precedenti- concorso di reati- non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato.*").

Ciò doverosamente precisato, non ci si vuole certo fare promotori dell'esigenza di infarcire l'arsenale penalistico antiriciclaggio, più che saturo, di un ingrediente ulteriore. Bisognerebbe,

piuttosto, procedere in senso opposto, cercando di “sbloccare” le fattispecie riciclatorie esistenti attraverso una articolata operazione di alleggerimento e di snellimento della loro attuale complessità.

## PROPOSTE PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA DEL SISTEMA PENALE ANTIRICICLAGGIO

Ma non è, purtroppo, quella odierna la sede adatta ad un ripensamento *strutturale* del sistema penale antiriciclaggio attraverso una analitica riformulazione delle fattispecie vigenti. Nondimeno, le pressanti sollecitazioni provenienti dall'Europa rappresentano – come si anticipava – una straordinaria opportunità per inserire qualche ritocco, lieve ma essenziale, in un percorso legislativo, la cui direttrice deve essere quella della *emancipazione* delle fattispecie riciclatorie dai reati contro il patrimonio e dell'*allineamento* all'obiettivo di tutela del bene giuridico dell'*ordine economico*.

### 1) SOPPRESSIONE DELLA SECONDA CLAUSOLA DI RISERVA DELL'ART. 648 TER C.P.

Il delitto di reimpiego, nella *intentio legis* che ne ha giustificato l'introduzione, avrebbe dovuto insinuarsi nello spazio occupato dalla fase ultimativa della trafila riciclatoria, costituita dal *reinvestimento* dei proventi illeciti in attività economiche e finanziarie e che di regola segue alla ripulitura del denaro “sporco”, tipica del riciclaggio.

Nell'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.), allegata alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2018, vengono riportati i dati relativi ai procedimenti iscritti e definiti nei Tribunali italiani, suddivisi tra sezione GIP/GUP e Dibattimento, tra gli anni 2016-2019. Nei quattro anni di riferimento sono giunti a definizione, previo espletamento dell'istruttoria dibattimentale, ben 79.766 procedimenti per ricettazione; 2768 per riciclaggio e l'irrisorio numero di 149 per il delitto di impiego, che fotografa – impietosamente direi – il grado di difficoltà incontrato dall'art. 648 *ter* c.p. nel conquistarsi una propria sfera di applicabilità, essendo inesorabilmente stretto nella morsa della ricettazione, da un lato, e del riciclaggio, dall'altro. In effetti, in base alla duplice clausola di riserva attualmente in essere, soggetto attivo del delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non può essere né chi abbia concorso nel reato principale (*a fortiori*: l'autore) né chi sia punibile come ricettatore o riciclatore. E siccome impiegare presuppone “possedere” o “ricevere”, colui che impiega capitali illeciti difficilmente potrà essere un soggetto diverso dal concorrente o autore del delitto presupposto o dal ricettatore-riciclatore, avendoli nella propria disponibilità o in quanto provento del delitto presupposto o per averli ricevuti da detti soggetti (ed essendo, quindi, un ricettatore) o, infine, per aver provveduto egli stesso a riciclarli.

Potrebbe essere, dunque, risolutivo, per affrancarsi da un'*impasse applicativa* che, come si intuisce dalle statistiche sopra richiamate, gli stessi operatori faticano a superare, un intervento *chirurgicamente* diretto alla *rimozione* della *sola* clausola di riserva prevista in favore degli artt. 648 e 648 *bis* c.p., perché, così facendo, si riuscirebbe verosimilmente nell'intento di restituire nuova vitalità ad una fattispecie destinata a reprimere fatti offensivi del valore europeo della concorrenza ed espressivi di un disvalore senz'altro più intenso rispetto a quello tipico della ricettazione (da cui viene “soggiogata” pur essendo a quest'ultima pressoché estranea la tutela dell'ordine economico) o del riciclaggio (intendendosi esso nel suo senso più proprio di contegno neutralizzatore o intralciante l'accertamento della provenienza delittuosa del denaro, beni od altre utilità).

## 2) UNIFORMAZIONE DELLA CIRCOSTANZE ATTENUANTE DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

L'intento di uniformare il sottosistema antiriciclaggio liberandolo da invalidanti aporie sistematiche può essere portato a compimento anche agendo su talune circostanze attenuanti che, allo stato, accedono ai delitti di riciclaggio, *lato sensu* intesi, in modo alquanto disorganico.

Il rilievo critico origina dalla persistenza, anche a seguito dello schema di decreto legislativo in approvazione, di *due coppie* di disposizioni: da lato gli artt. 648, comma 2, c.p. – correttamente manipolato per la necessità di distinguere tra delitto-presupposto e contravvenzione-presupposta – e l'art. 648 *ter*, comma 4, c.p., (anche se, per un errore materiale, si rinvia al comma quarto anziché al **quinto** dell'art. 648 c.p.), che contengono una circostanza *attenuante indefinita ed indipendente*, calibrata su un *fatto di particolare tenuità*; e, dall'altro, gli artt. 648 *bis* e 648 *ter* 1. c.p. che, viceversa, correlano la riduzione di pena (ad effetto comune) soltanto alla (minore) gravità del delitto o della contravvenzione presupposti, senza fare riferimento alcuno al fatto di particolare tenuità.

Non v'è chi non veda come una tale disparità *contenutistica* tra le attenuanti delle fattispecie riciclatorie *non* risponda ad alcun imperativo logico: non si comprende, infatti, la ragione per cui il delitto di impiego, molto più distante dalla *struttura* e dalla *assiologia* della ricettazione rispetto a quanto possa dirsi per il riciclaggio, debba essere accorpato all'art. 648 c.p. e sia concepibile che si realizzi, al pari della ricettazione, in forma *affievolita* quando la stessa cosa non vale per il riciclaggio e per l'autoriciclaggio. E quanto appena osservato è ancor più vero se ad essere posti a raffronto sono il 648 *ter* c.p. e l'autoriciclaggio: avendo a che fare con reati il cui baricentro disvaloriale *comune* si assesta sulla condotta di *impiego*, non si può in alcun modo sottoscrivere la scelta del legislatore di non provvedere ad una loro *omogenizzazione* anche sul meno spinoso versante degli elementi *accidentali*.

Sarebbe, dunque, opportuno che la Commissione optasse per una *propagazione* della attenuante imperniata sulla particolare tenuità del fatto anche alle fattispecie di riciclaggio e di autoriciclaggio, giacché, in un sistema ordinato, se è astrattamente ipotizzabile un fatto di reimpiego di particolare tenuità non può *non* esserlo anche un fatto di riciclaggio o di autoriciclaggio.

A meno che, al pari di quanto già inopinatamente positivizzato in altre parti del codice (penso alla esclusione, tra i fatti di particolare tenuità nei delitti dei p.u. contro la P.A. di cui all'art. 323 *bis*, comma 1, c.p., della rivelazione di segreti di ufficio o del rifiuto/omissione di atti di ufficio a fronte del contestuale richiamo al peculato o alla concussione), non si ritenga che *mai* riciclaggio ed autoriciclaggio possano atteggiarsi a fatti di particolare tenuità ed allora, in tal caso, si invita la Commissione – sempre tenendo fede al proposito di licenziare testi di legge improntati a criteri di ragionevolezza equitativa – a sopprimere l'attuale *comma 4* dell'art. 648 *ter* c.p.

## 3) MODIFICA DELL'ART.648 TER.1, COMMA 7, C.P.

Si sollecita, infine, la Commissione a valutare l'opportunità di correggere l'*absurdum* a cui, in sede redazionale, ha condotto il *rinvio indiscriminato* operato dal settimo comma dell'art. 648 *ter*.1 c.p. al terzo dell'art. 648 c.p. Se il precetto che sancisce la punibilità del ricettatore anche quando l'autore del reato-presupposto sia non imputabile o non punibile (oppure – ma è aggiunta che si fa per completezza espositiva non rilevando ai nostri specifici fini – difetti una condizione di

procedibilità) fosse, *sic et simpliciter*, esteso all'art. 648 *ter.1* c.p., bisognerebbe convenire sul paradosso di un soggetto attivo che, esente da responsabilità penale per il reato-presupposto in quanto *non imputabile*, si trovi ugualmente a rispondere nei panni di autoriciclatore. Si tratta, all'evidenza, di un effetto *incontrollato* e – si auspica – “preterintenzionale” dell'abuso del ricorso alla tecnica del rinvio per *relationem*: ciò che si confà ai delitti di ricettazione/riciclaggio ed impiego, che si radicano per l'appunto sull'*alterità* tra autore del delitto presupposto ed autore di quello conseguente, non può rivelarsi parimenti appropriato rispetto ad un reato la cui nota distintiva è proprio quella della *coincidenza*, sul versante del soggetto attivo, tra il protagonista della fase “prodromica” e quello del momento successivo, tanto da non dubitarsi da alcuno sulla sua natura di reato *proprio* o a *soggettività qualificata*.

Ed allora, abolito ogni riferimento alla non imputabilità, si dovrebbe limitare la persistente punibilità del reato alla presenza delle sole *cause soggettive di non punibilità*, evitando così l'ulteriore incongruenza di incriminare per autoriciclaggio chi abbia posto in essere un fatto-presupposto in sé *oggettivamente* non punibile.

Prof. Filippo Bellagamba



Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Sirio Moreno Scordia.

Firenze, 28 settembre 2021